

Allegato 1: Legge sulla Chiesa cattolica

(del 16 dicembre 2002)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 18 settembre 2001 no. 5159 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 novembre 2002 no. 5159 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Art. 1

Definizione

¹La Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

²Essa comprende la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano.

Art. 2

Appartenenza e uscita

Le condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche, cantonale e locali, sono stabilite dallo statuto ecclesiastico, che fissa parimenti le modalità di uscita nei limiti dell'art. 15 della Costituzione federale.

Art. 3

Diritto di voto e di eleggibilità

¹Ogni persona appartenente alla Chiesa cattolica apostolica romana residente da almeno 3 mesi in un Comune del Cantone, che abbia i 16 anni compiuti, non abbia dichiarato l'uscita dalla Chiesa cattolica e risulti iscritto nel catalogo parrocchiale, esercita il diritto di voto e di eleggibilità in materia ecclesiastica. Essa esercita tali diritti nella Parrocchia in cui risiede.

²Il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale.

Art. 4

Diocesi

¹La Diocesi ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è retta dall'Ordinario.

²L'Ordinario esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione.

Art. 5

Prerogative dell'Ordinario

¹L'Ordinario esercita la sorveglianza su tutto ciò che attiene alla vita della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino, e in particolare vigila sugli enti e sui beni ecclesiastici.

²Gli è riconosciuta la competenza ad erigere, trasformare, unire e sopprimere le Parrocchie. La decisione è presa sentite le Assemblee parrocchiali interessate.

Finanziamento della Diocesi	<u>Art. 6</u>
	¹ La Diocesi provvede al proprio finanziamento mediante: a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi; b) i frutti derivanti dall'amministrazione dei beni della Diocesi; c) le elargizioni e donazioni di terzi alla Diocesi; d) le quote di partecipazione delle Parrocchie; e) i sussidi ed i contributi di Enti pubblici.
	² Lo statuto ecclesiastico regola la gestione finanziaria della Diocesi ed in particolare la partecipazione delle Parrocchie all'amministrazione finanziaria della stessa tramite la costituzione di una Commissione finanziaria.
	³ La composizione, le funzioni e le competenze della Commissione finanziaria sono regolate dallo statuto. Almeno metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie, nominati a norma dell'art. 14 lett. a).
	⁴ La Diocesi è tenuta a rendere pubblici, ogni anno, i suoi conti.
Obbligo di notifica dell'Autorità giudiziaria	<u>Art. 7</u>
	L'Autorità giudiziaria notifica all'Ordinario l'apertura di un procedimento penale a carico di un ecclesiastico quando l'ipotesi di reato è tale da pregiudicare l'esercizio della funzione.
Parrocchia Definizione	<u>Art. 8</u>
	¹ La Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. ² La competenza territoriale corrisponde, di regola, al Comune politico, salvo i casi per i quali l'Ordinario, a norma dell'art. 5 cpv. 2, abbia disposto una diversa estensione.
Parroco Competenze	<u>Art. 9</u>
	¹ Il Parroco svolge il proprio ministero nella Parrocchia in cui è nominato, secondo le disposizioni dell'Ordinario. ² Nell'esercizio di queste funzioni il Parroco si avvale della collaborazione degli organi parrocchiali.
Nomina del Parroco	<u>Art. 10</u>
	La designazione del Parroco spetta all'Ordinario e la sua nomina compete all'Assemblea parrocchiale.
Assenza temporanea del Parroco	<u>Art. 11</u>
	All'ufficio parrocchiale vacante provvede interinalmente l'Ordinario con la designazione di un Amministratore parrocchiale.
Retribuzione del Parroco	<u>Art. 12</u>
	Per il sostentamento e la retribuzione del Parroco o dell'Amministratore parrocchiale la Parrocchia tiene conto delle disposizioni dell'Ordinario.

Assemblea parrocchiale	<p><u>Art. 13</u></p> <p>L'Assemblea parrocchiale è composta dalle persone appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana che ossequiano i requisiti giusta l'art. 3 della presente legge.</p>
Competenze A. Per voto popolare	<p><u>Art. 14</u></p> <p>L'Assemblea parrocchiale, per voto popolare:</p> <p>a) nomina, ogni quattro anni nel corso del mese d'aprile, in una data fissata dall'Ordinario, il Consiglio parrocchiale ed i delegati della Parrocchia definiti dallo statuto ecclesiastico;</p> <p>b) nomina il Parroco.</p>
B. In seduta pubblica	<p><u>Art. 15</u></p> <p>L'Assemblea parrocchiale, in seduta pubblica:</p> <p>a) adotta il regolamento parrocchiale;</p> <p>b) approva i conti preventivi e consuntivi e, se prevista, stabilisce il fabbisogno per il prelievo dell'imposta di culto;</p> <p>c) autorizza le spese d'investimento;</p> <p>d) delibera sulle alienazioni, le permutate, i diritti di superficie e le commutazioni d'uso dei beni parrocchiali;</p> <p>e) decide sulle modifiche o ristrutturazioni dei luoghi destinati al culto e dei relativi arredi;</p> <p>f) autorizza il Consiglio parrocchiale a stare in giudizio, transigere, compromettere, rinunciare alle liti, riservate le procedure amministrative;</p> <p>g) autorizza il Consiglio parrocchiale a contrarre mutui o altre obbligazioni a carico dei beni parrocchiali;</p> <p>h) nomina la Commissione della gestione;</p> <p>i) esprime il suo parere nel caso dell'art. 5 cpv. 2 della presente legge.</p>
Disposizioni procedurali e di funzionamento	<p><u>Art. 16</u></p> <p>¹Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.</p> <p>²Per la validità delle decisioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui all'art. 15 è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti nonché il consenso dell'Ordinario.</p> <p>³Il regolamento di applicazione disciplina la procedura di convocazione e di tenuta dell'Assemblea parrocchiale.</p>
Il Consiglio parrocchiale	<p><u>Art. 17</u></p> <p>¹Il Consiglio parrocchiale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia.</p> <p>²Esso si compone da 3 a 7 membri nominati tra gli iscritti nel catalogo parrocchiale.</p> <p>³Il Parroco o l'Amministratore parrocchiale ne fanno parte di diritto.</p> <p>⁴Laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, il Municipio può designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale.</p>

Art. 18

Attribuzioni

Il Consiglio parrocchiale, nell'amministrazione della Parrocchia, esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) propone all'Assemblea gli oggetti di sua competenza per decisione e ne cura l'esecuzione;
- c) presenta annualmente i conti all'Assemblea e stabilisce, se prevista, il tasso dell'imposta di culto;
- d) allestisce ed aggiorna il catalogo parrocchiale;
- e) amministra i beni parrocchiali ed i patrimoni dei legati parrocchiali, ad eccezione di quelli con oneri di messe gestiti dalla Diocesi;
- f) provvede all'organizzazione e alla conservazione dell'archivio parrocchiale;
- g) provvede al restauro e alla manutenzione dei beni di proprietà della Parrocchia e delibera l'esecuzione dei relativi lavori a terzi;
- h) rappresenta e tutela gli interessi della Parrocchia verso terzi, comprese le procedure amministrative;
- i) elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente;
- l) nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il segretario, il cassiere; sentito il Parroco nomina inoltre il sacrestano e stabilisce il relativo capitolato.

Art. 19

Beni parrocchiali

¹Sono beni parrocchiali i beni mobili e immobili attualmente intestati al beneficio o alla prebenda parrocchiali o di appartenenza della chiesa parrocchiale, nonché i proventi da donazioni, lasciti e liberalità pubbliche o private a favore della Parrocchia e delle sue attività.

²I beni sacri (edifici destinati al culto, oratori, suppellettili sacre, arredi sacri), sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Gli stessi non possono essere soppressi, espropriati, alienati, ipotecati o destinati ad altro uso senza il suo consenso.

Art. 20

Finanziamento della Parrocchia

La Parrocchia provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) il prelievo di tasse per servizi amministrativi;
- b) i sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché le partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
- c) i frutti derivanti dall'amministrazione dei propri beni;
- d) elargizioni e donazioni di terzi;
- e) l'imposta di culto, se prevista dal regolamento parrocchiale, secondo le modalità del decreto legislativo del 10 novembre 1992.

Art. 21

Altri Enti ecclesiastici

È riconosciuta la personalità giuridica degli Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario con statuti e regolamenti propri.

Rimedi di diritto	<p><u>Art. 22</u></p> <p>¹È istituita una Commissione di ricorso indipendente, nominata dal Consiglio di Stato su proposta dell'Ordinario.</p> <p>²La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro le decisioni degli organi parrocchiali. Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).</p> <p>³È applicabile la procedura prevista per i ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge di procedura per le cause amministrative.</p> <p>⁴L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Consiglio di Stato. Ai membri della Commissione sono riconosciute le indennità di cui all'art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati.</p>
Regolamento e Statuto ecclesiastico	<p><u>Art. 23</u></p> <p>¹Il Consiglio di Stato emana un regolamento di applicazione alla presente legge.</p> <p>²Esso disciplina in modo particolare la tenuta dei registri parrocchiali e, sentiti gli organi competenti, l'uso degli edifici sacri e delle campane per scopi non liturgici.</p> <p>³La Diocesi emana lo statuto ecclesiastico, nel quale verranno istituiti anche organi democratici di gestione e controllo, che sottopone per ratifica al Consiglio di Stato.</p>
Norme transitorie	<p><u>Art. 24</u></p> <p>¹Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Diocesi emana lo Statuto ecclesiastico ai sensi degli art. 6 e 23. Le Parrocchie procedono all'allestimento di un regolamento e dove esiste all'adeguamento dello stesso in quelle parti che sono in contrasto con la legge.</p> <p>²Entro lo stesso termine le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate alla presente legge.</p> <p>³L'amministrazione di tutti i benefici parrocchiali indicati all'art. 19 è conglobata nell'amministrazione della Parrocchia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Restano riservati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i diritti dei Capitoli; b) i diritti dei beni cappellanici o di juspatronato fino a definizione della loro destinazione da parte dei Patroni e dell'Ordinario.
Norma abrogativa	<p><u>Art. 25</u></p> <p>La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28 gennaio 1886 è abrogata.</p>
Entrata in vigore	<p><u>Art. 26</u></p> <p>¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data d'entrata in vigore.¹⁾</p>

¹⁾ Entrata in vigore: 1° gennaio 2005 - BU **2004**, 429.